

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2  
N. 1465/AV2 DEL 24/10/2013**

**Oggetto: CONVENZIONE CON VALENZA AZIENDALE TRA AV 2 E ACCADEMIA DI SCIENZE  
COMPORIMENTALI E COGNITIVE – SCUOLA QUADRIENNALE DI PSICOTERAPIA SEDE DI PARMA  
PER IL TIROCINIO DEGLI ALLIEVI. APPROVAZIONE SCHEMA**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto: *“Preso d’atto della DGRM n. 689 del 13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”;*

**VISTA** l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per le motivazioni espone in narrativa, la richiesta del 17/09/2013 (acquisita al prot. AV2 n. 105896 del 17/09/2013) proveniente dall’**Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive – Scuola Quadriennale di Psicoterapia con sede a Parma** di ospitare, presso le strutture di interesse nell’ambito delle sedi aziendali, alcuni allievi della Scuola per il tirocinio di formazione ed orientamento, previsto ai sensi dell’art. 3 della L. n°56 del 18/02/1989 e ss.mm.ii e dell’art. 8 del decreto 509/98.
3. Stipulare a tal fine una convenzione nei termini di cui al testo allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale.
4. Dare atto che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri economici né assicurativi a carico dell’Azienda.
5. Dare atto, altresì, che la presente convenzione ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione.
6. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, all'ASUR-Amministrazione Centrale e a tutte le altre Aree Vaste.

IL DIRETTORE GENERALE  
In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2  
Dottor Piero Ciccarelli

U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del procedimento della U.O. Segreteria di Direzione, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE – AREA VASTA 2  
Il Dirigente  
Dr.ssa Maria Letizia Paris

U.O. BILANCIO - AREA VASTA N.2  
Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

La presente determina consta di n° 7 pagine di cui n° 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE - FABRIANO**

L'art.3 della L. n°56 del 18/02/1989 e ss.mm.ii. stabilisce: *"l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. n°162 del 10/03/1982, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art.3 del citato D.P.R."*

Il D.M. n° 509 dell'11/12/1998 reca le norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia. L'art. 8, in particolare, prevede oltre all'insegnamento teorico anche lo svolgimento di specifico tirocinio formativo da svolgersi presso strutture e servizi pubblici e privati accreditati.

In base a detta normativa, l'**Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive – Scuola Quadriennale di Psicoterapia con sede a Parma** (legalmente riconosciuta con DM 27/10/2003 quale struttura idonea ad istituire corsi di specializzazione quadriennali in psicoterapia previsti ai sensi dell'art. 3 del DPR 162/82) ha chiesto, tramite nota mail del 17/09/2013 (acquisita al prot. AV2 n. 105896 del 17/09/2013) e conservata agli atti, la disponibilità della Area Vasta n. 2 a far svolgere, presso le proprie strutture - in cui operano psicologi e psicoterapeuti - il tirocinio pratico ad alcuni allievi specializzandi della Scuola medesima secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98.

Questa Amministrazione - compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dalla Scuola per richiederne la disponibilità nel periodo interessato - intende accogliere detta richiesta procedendo ad approvare lo schema di convenzione con la suddetta Scuola, nel testo allegato alla presente determina, ai fini della conseguente stipula.

A tale proposito, infatti, i Direttori delle ZZ.TT. avevano ricevuto apposita delega da parte del DG ASUR - con nota prot. 17601 del 07/08/09 – per l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione e per la sottoscrizione del contratto con riferimento ai tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della L. 196/1997, nella cui previsione rientra anche la tipologia di tirocinio in questione. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni oggetto del suddetto atto, l'ASUR ha confermato la delega, a suo tempo conferita, anche in favore dei Direttori di Area Vasta con nota prot. n. 23827 del 14/11/2011.

I tirocinanti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi, con oneri a carico della Scuola come specificato nel testo della convenzione, per il periodo in cui in frequenteranno le strutture aziendali. L'attività di tirocinio si svolgerà nei termini e alle condizioni specificate nell'allegato articolato. Dalla stipula della citata convenzione non deriva alcun onere economico a carico dell'azienda ospitante.

La convenzione in questione, ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

In esito alle premesse, vista la Legge Regionale n°17 dell'1/8/2011, avente ad oggetto "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la conferma ASUR (prot. 23827 del 14/11/2011) delle deleghe ex determina 124/DG del 06/02/2009 e note prott. 17592 e 17602 del 07/08/2009; la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto: "Preso d'atto della DGRM n. 689 del 13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell'Area Vasta 2 di Fabriano"; si propone l'adozione della seguente

## DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per le motivazioni esposte in narrativa, la richiesta del 17/09/2013 (acquisita al prot. AV2 n. 105896 del 17/09/2013) proveniente dall'**Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive – Scuola Quadriennale di Psicoterapia con sede a Parma** di ospitare, presso le strutture di interesse nell'ambito delle sedi aziendali, alcuni allievi della Scuola per il tirocinio di formazione ed orientamento, previsto ai sensi dell'art. 3 della L. n°56 del 18/02/1989 e ss.mm.ii e dell'art. 8 del decreto 509/98.
3. Stipulare a tal fine una convenzione nei termini di cui al testo allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale.
4. Dare atto che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri economici né assicurativi a carico dell'Azienda.
5. Dare atto, altresì, che la presente convenzione ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
6. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
8. Trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, all'ASUR-Amministrazione Centrale e a tutte le altre Aree Vaste.

Il Responsabile del Procedimento  
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente  
Dr. Gabriele Colombo

**- ALLEGATI -**  
Schema convenzione

### **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

(Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n.142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento)

#### **TRA**

**Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive – Scuola Quadriennale di Psicoterapia riconosciuta con D.M. del 27/10/2003**, con sede legale a Cornaredo (MI) piazzetta dell'Olmo 2, CAP 20010, e sede didattica a Parma, piazza Ravenet 5, CAP 43100, codice fiscale 06261360967, d'ora in poi denominata «soggetto promotore», rappresentata nella persona della dottoressa Francesca Pergolizzi, nata a Messina il 10/04/1951

#### **E**

**Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta 2** con sede legale in Ancona, via Caduti del Lavoro, 40 e sede amministrativa in Fabriano, via F. Turati, 51 - codice fiscale 02175860424 d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dal Direttore Generale anche in funzione di Direttore dell'Area Vasta 2, Dottor Piero Ciccarelli nato a Macerata il 29/04/1950

#### **PREMESSO CHE**

- la legge 18.2.1989, n.56 disciplina l'ordinamento della professione di Psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività terapeutica;
- in particolare l'art. 3 della suddetta legge subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia od in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione, attivati presso le scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tale fine riconosciuti;
- la legge 9.5.1989, n.° 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;
- il D.M. 11.12.1998 n.° 509 reca le norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia;
- l'art. 8 del citato D.M. 509/1998 prevede oltre all'insegnamento teorico anche lo svolgimento di specifico tirocinio formativo da svolgersi presso strutture e servizi pubblici e privati accreditati;
- la Scuola Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive con D.M. 27.10.2003 è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1 Attivazione del tirocinio**

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore (numero di soggetti accolti n. 4)

##### **Art. 2 Natura del tirocinio**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento (allegato) contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore indicato dal soggetto promotore e del tutore indicato dal soggetto ospitante;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
  - la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e responsabilità civile.
4. E' consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore universitario.

### **Art. 3 Obblighi del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
  - comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.

### **Art. 4 Obblighi del Soggetto promotore**

1. Il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all'art. 2.
2. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
3. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.

### **Art. 5 Obblighi del Soggetto ospitante**

1. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio.
4. Il soggetto ospitante redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante.

### **Art. 6 Trattamento dei dati**

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.
2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti

privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

3. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante.

4. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche.

#### Art. 7 Durata

1. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata tacitamente e senza modifiche se non disdetta da una delle Parti, da comunicarsi mediante raccomandata almeno tre mesi prima della data di scadenza.

2. La convenzione in questione, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Data .....

Il Soggetto promotore:

Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive  
Il Rappresentante Legale  
(dr.ssa Francesca Pergolizzi)

.....  
(firma)

Il Soggetto ospitante:

Il Direttore Generale anche in funzione di Direttore dell'Area Vasta 2  
(dott. Piero Ciccarelli)

.....  
(firma)